



FONDAZIONE  
MONTE DEI PASCHI  
DI SIENA

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

## **Indice**

---

<b>Articolo 1</b>	
<b>Oggetto e Aree di Intervento</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Articolo 2</b>	
<b>Modalità di Intervento</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Articolo 3</b>	
<b>Interventi Diretti della Fondazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Articolo 4</b>	
<b>Individuazione delle iniziative di terzi</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Articolo 5</b>	
<b>Selezione delle iniziative di terzi</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Articolo 6</b>	
<b>Valutazione delle iniziative di terzi</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Articolo 7</b>	
<b>Organi Consultivi per la valutazione tecnica</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 8</b>	
<b>Assegnazione delle risorse ai beneficiari</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Articolo 9</b>	
<b>Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Articolo 10</b>	
<b>Monitoraggio e valutazione delle iniziative sviluppate e sostenute</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Articolo 11</b>	
<b>Contributi extra bando</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Articolo 12</b>	
<b>Documento di programmazione strategica pluriennale</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Articolo 13</b>	
<b>Documento Programmatico Previsionale</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Articolo 14</b>	
<b>Conto Economico di Previsione</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Articolo 15</b>	
<b>Quorum per la nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo</b>	<b>pag. 16</b>

# **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

## **ART. 1**

### **OGGETTO E AREE DI INTERVENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art 5, c. 2 dello Statuto, integra e specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti d'azione e le responsabilità, definisce le modalità operative e di intervento per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena (d'ora in avanti anche "la Fondazione") nelle aree di operatività previste dallo Statuto, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI del 22 aprile 2015.
2. Ai sensi dell'Art. 3 dello Statuto, la Fondazione persegue fini di utilità sociale nei settori della Ricerca Scientifica, dell'Istruzione, dell'Arte, della Sanità, dell'Assistenza alle categorie sociali deboli, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali mantenendo e rafforzando i particolari legami con Siena, il suo territorio e le sue istituzioni, anche nella continuazione della originaria finalità di beneficenza e nel compito di favorire ed incoraggiare la promozione dello sviluppo economico, assecondando la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di servizi che migliorino l'assetto del territorio senese, la qualità di vita della sua comunità e l'insediamento delle attività produttive che facilitano il raggiungimento degli obiettivi predetti.

ART. 2  
MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione opera secondo logiche ispirate all'autonomia delle scelte e alla imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte.
2. La Fondazione, in coerenza con le linee di programmazione annuale e pluriennale, individua autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie nelle aree di intervento di cui all'Art. 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative ed operando attivamente nell'elaborazione dei programmi di intervento, attraverso:
  - a) interventi diretti della Fondazione ;
  - b) finanziamento di iniziative promosse da soggetti terzi (“Progetti di Terzi”);
  - c) interventi a generico sostegno dell'attività istituzionale svolta dai soggetti terzi richiedenti;
  - d) interventi non rientranti nelle modalità operative di cui ai precedenti punti, nei settori e nelle aree di intervento della Fondazione (“Extra Bando”);
  - e) concessione di patrocini per la promozione e realizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative in linea con le attività della Fondazione;
  - f) la promozione della istituzione ed il supporto di persone giuridiche private ai sensi dell'Art. 12 del Cod. Civ. in relazione alle necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;
  - g) la partecipazione ed il sostegno ad enti senza scopo di lucro operanti, anche con funzioni di supporto, nei settori di attività istituzionale della Fondazione;
  - h) la costituzione ed il supporto di enti o società strumentali costituite dalla Fondazione stessa ed operanti nei settori rilevanti di cui all'Art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153, come successivamente modificato ed integrato.
3. La Fondazione individua ed informa i propri stakeholder, utilizzando gli strumenti e le modalità ritenuti più idonei, circa il processo mediante il quale perviene all'individuazione delle iniziative da sostenere. Il principio di trasparenza caratterizza la conduzione delle modalità di cui al precedente articolo e rappresenta un imprescindibile elemento di fondamentale importanza.
4. L'individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne. Nel processo di individuazione delle iniziative, nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti, viene garantita la parità di trattamento.
5. Nel processo di selezione delle iniziative la Fondazione procede ad una valutazione di merito sia assoluta che comparativa rispetto ad altre iniziative di analogo contenuto o mediante una valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati.
6. La Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.
7. La Fondazione opera una ricognizione preliminare in merito alle forme di sostegno indiretto alternative a quelle finanziarie anche mediante attività di facilitazione e mediazione o modalità di supporto innovative, materiali o professionali.

**ART. 3**  
**INTERVENTI DIRETTI DELLA FONDAZIONE**

1. La Fondazione realizza, sia con risorse finanziarie, sia attraverso le capacità ed esperienze professionali, tecnologiche e relazionali, iniziative di utilità sociale ideate e gestite direttamente al proprio interno, oppure co-progettate e gestite congiuntamente con altri soggetti o promosse e monitorate dalla Fondazione ma gestite da altri enti.
2. La Struttura (intesa come Direzione o Unità Organizzativa competente), in coerenza con i documenti programmatici, effettua l'ideazione e/o la valutazione di proposte progettuali, lo sviluppo delle medesime attraverso la progettazione, la valutazione di fattibilità, la sostenibilità economica e l'eventuale implementazione degli interventi. Se ritenuto necessario, per le attività di cui sopra la Struttura può avvalersi di esperti esterni ove necessari, previa approvazione da parte della Deputazione Amministratrice.
3. Nella valutazione delle idee progettuali la Struttura deve orientarsi verso: i) un'alta qualità progettuale; ii) una razionalizzazione delle risorse umane e/o finanziarie impiegate, anche in ottica di leva finanziaria e di compartecipazione condivisa con altri partner progettuali; iii) la creazione di progetti multidisciplinari ed integrati, sia per tipologia che per settori di intervento anche con altri soggetti; iv) lo sviluppo di alleanze/partnership/networking con soggetti portatori di interessi comuni nei settori di intervento.
4. Nell'ambito delle linee di programmazione e di indirizzo contenute nel Documento Programmatico Previsionale di cui all'Art. 13, la Deputazione Amministratrice delibera la scelta degli interventi da finanziare attraverso erogazioni monetarie, con il relativo ammontare di intervento, tenendo conto delle risorse disponibili; per le altre restanti tipologie di intervento diretto, la Deputazione Amministratrice o il Direttore Generale (Provveditore), nell'ambito delle deleghe e/o attribuzioni a lui assegnate, delibera l'attivazione delle relative progettualità. La Struttura svolge tutti gli approfondimenti necessari ed eventualmente richiesti ai fini della valutazione di merito.
5. Ove necessario, la Fondazione comunica l'esito del processo di approvazione delle iniziative a soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime e mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
6. La Fondazione integra le leve operative a disposizione con interventi di progettazione finanziata che si esplica attraverso collaborazioni stabili su temi di interesse della Fondazione e, conseguentemente, tramite attività mirate di fund raising, oltre che con l'elaborazione di proposte progettuali in partnership con terzi soggetti e/o coerenti con le previsioni di singoli bandi ed opportunità di finanziamento diretto ed indiretto.

**ART. 4**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI TERZI**

1. La Fondazione eroga contributi a terzi soggetti proponenti di attività di pubblico interesse. La Fondazione indica sul proprio sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario, indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione, il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte nonché gli esiti delle stesse.
2. Le domande di assegnazione dei fondi per la realizzazione di interventi di cui sopra dovranno pervenire alla Fondazione con le modalità di cui in prosieguo.
3. La Deputazione Amministratrice delibera, di volta in volta, l'approvazione delle modalità operative di assegnazione delle risorse o bandi, che potranno essere anche suddivise in più momenti valutativi, relativi a ogni area e/o settore di intervento oppure a specifici settori, eventualmente circoscrivendo l'ambito territoriale o fissando, tra gli altri aspetti, i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, le priorità tematiche e determinandone la durata. Le modalità operative individuate potranno avere ad oggetto anche la selezione di idee e la co-progettazione nonché gli interventi di cui all'Art. 2, comma 2, lett. b), c), d), e).
4. La Deputazione Amministratrice indica per ogni modalità operativa di assegnazione delle risorse o bando gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte nonché i tempi per la pubblicazione dei risultati. La Fondazione si uniforma al principio di trasparenza nella gestione del processo di cui sopra.
5. Le richieste di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett. b), c), d), e) devono essere presentate, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di trasmissione di volta in volta indicati nelle singole modalità operative di assegnazione delle risorse o bandi, adottando la modulistica appositamente redatta dalla Fondazione. La concessione di contributi a terzi è subordinata al consenso al trattamento dei dati personali (cd. Privacy) ed alla messa in rete di informazioni inerenti il contributo, secondo le normative vigenti.
6. La Direzione competente per le Erogazioni fornisce un supporto informativo ai soggetti richiedenti e può interagire, ove possibile e ritenuto utile, sotto il profilo tecnico nell'assistenza alla predisposizione delle richieste di intervento, orientando le idee progettuali verso le finalità e gli obiettivi stabiliti nelle modalità operative di assegnazione delle risorse o Bandi oppure supportando, ove possibile, i soggetti richiedenti nell'individuazione di opportunità di finanziamento alternative.
7. La Deputazione Amministratrice, avuto presente il quadro di insieme delle domande pervenute, deciderà, di volta in volta, la priorità degli interventi che potranno riguardare anche una sola area oppure un singolo settore all'interno delle aree statutarie, od anche specifici progetti ed iniziative in coerenza con gli obiettivi fissati nel documento programmatico previsionale di cui al successivo Art. 13, fermi restando i termini fissati al successivo Art. 8 per il completamento delle scelte, nonché l'obbligo inerente l'importo minimo da destinare ai settori a maggiore assorbimento di risorse di cui all'Art. 8, lett. d) del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153 e quanto eventualmente indicato in proposito dall'Autorità di Vigilanza.

**ART. 5**  
SELEZIONE DELLE INIZIATIVE DI TERZI

1. Sono considerate validamente presentate le richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo all'assegnazione di contributi, entro i termini stabiliti dalle modalità operative di assegnazione delle risorse o bandi.
2. La selezione delle richieste, per gli interventi di cui all'Art. 2, comma 2 lett. b), c) ,d), e), avanzate con le procedure di cui al presente regolamento è svolta dalla Direzione competente per le Erogazioni, che svolgerà tutti gli approfondimenti necessari.
3. La Direzione competente per le Erogazioni sottopone alla Deputazione Amministratrice, ai fini della conseguente delibera, le richieste risultate prive di uno o più dei requisiti indicati a pena di inammissibilità dalle modalità operative di assegnazione delle risorse o bando di riferimento. Dell'inammissibilità di cui sopra sarà data idonea comunicazione ai rispettivi richiedenti.
4. Non sono comunque ammesse le domande presentate da singole persone fisiche, oltre a quelle presentate da soggetti esclusi così come previsto dall'Art. 3 comma 2 del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153.
5. La Fondazione mette in atto le opportune procedure operative per fornire ai richiedenti informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione.

**ART. 6**  
VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI TERZI

1. La valutazione delle richieste, per gli interventi di cui all'Art. 2, comma 2 lett. b), c), d), e) avanzate con le procedure di cui al presente regolamento è svolta dalla Direzione competente per le Erogazioni unitamente alle Commissioni Consultive di Valutazione, ove istituite ai sensi del successivo Art. 7, o a esperti esterni, ove nominati ai sensi del successivo Art. 7. La Direzione competente per le Erogazioni svolge tutti gli approfondimenti necessari ed eventualmente richiesti dalle Commissioni medesime o dalla Deputazione Amministratrice ai fini della valutazione di merito.
2. Nel processo di selezione delle iniziative la Fondazione procederà ad una valutazione di merito sia assoluta che comparativa rispetto ad altre iniziative di analogo contenuto.
3. La Fondazione valuterà l'esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione di mettersi in rete con altri soggetti dei richiedenti, quali elementi fondamentali per perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. Saranno inoltre adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati.
4. Le proposte saranno valutate in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno, all'efficacia della soluzione proposta rispetto al bisogno rilevato e alla coerenza della stessa con gli obiettivi e programmi definiti.
5. La Fondazione terrà in opportuna considerazione il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse. Le risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto dovrà rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione. Nel valutare le iniziative la Fondazione persegue un approccio complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto.
6. Le proposte verranno valutate in relazione alla capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione, attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati. La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento rappresenta un elemento di estrema rilevanza nella valutazione.
7. Di norma, la Fondazione esaminerà prioritariamente i progetti e le iniziative che abbiano riflessi positivi sul territorio di Siena, nel quale è radicata e da cui ha avuto storicamente origine.
8. Le risorse destinate dalla Fondazione al processo di individuazione e selezione delle iniziative sono commisurate alla dimensione delle disponibilità e alla complessità dei contenuti oggetto di valutazione. La Fondazione pone massima attenzione al bilanciamento tra esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative e i costi ad esso collegati. Il processo di individuazione delle iniziative viene adattato con riguardo al contesto, alle modalità di valutazione, alle caratteristiche dei potenziali beneficiari, alla dimensione delle risorse a disposizione ed agli ambiti di intervento.



9. In ogni caso le valutazioni riguardo alla finanziabilità delle richieste pervenute verteranno sui contenuti delle istruttorie presentate dalla Direzione competente per le Erogazioni, con particolare riguardo ai seguenti elementi: i) compatibilità con le risorse disponibili; ii) praticabilità tecnica; iii) tempi di realizzazione; iv) praticabilità finanziaria; v) consistenza del cofinanziamento; vi) rilevanza; vii) intersettorialità; viii) impatto rispetto alle potenzialità di creare occupazione; ix) eventuale parere di organismi tecnici; x) effetto moltiplicatore.

In sede di valutazione potranno essere presi altresì in considerazione i seguenti specifici elementi: i) attrattività scientifica del progetto; ii) sviluppo del collegamento tra sistema economico e ricerca; iii) valore storico e scientifico del bene; iv) capacità di promuovere e di diffondere cultura; v) capacità dei progetti di favorire la crescita della efficienza ed efficacia, ovvero della qualità del servizio sanitario; vi) fornitura di servizi innovativi e non adeguatamente disponibili; vii) capacità dei progetti di produrre innovazione; viii) capacità dei progetti di migliorare il sistema delle infrastrutture.

## ART. 7

### ORGANI CONSULTIVI PER LA VALUTAZIONE TECNICA

1. La Deputazione Amministratrice può istituire Commissioni Consultive di Valutazione formate da propri membri, dal Direttore Generale (Provveditore) ed eventualmente da membri della struttura. Tali Commissioni, ove istituite, svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione degli interventi previsti dall'Art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d) e). Per l'attività di valutazione in parola può anche essere affidato dalla Deputazione Amministratrice, ove ritenuto strettamente necessario, apposito incarico a singoli professionisti o esperti nelle materie di specifico interesse.
2. Il compenso ai componenti esterni di tali Commissioni o ai singoli professionisti o esperti e gli eventuali rimborsi spese saranno stabiliti dalla Deputazione Amministratrice.

## **ART. 8**

### **ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI BENEFICIARI**

1. Nell'ambito delle linee di programmazione e di indirizzo contenute nel documento programmatico previsionale di cui all'Art. 13, la Deputazione Amministratrice, delibera la scelta degli interventi da finanziare ed il relativo ammontare di intervento, tenendo conto delle risorse disponibili.
2. La Fondazione definisce e rende noti ai beneficiari tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi. In ogni caso sarà data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, ivi compresi i soggetti esclusi o eventualmente coinvolti nelle iniziative, dell'esito della scelta di cui sopra per quanto riguarda la richiesta da essi presentata. La Fondazione indicherà l'esito del processo di selezione e delle iniziative mediante pubblicazione sul proprio sito internet e a mezzo comunicazioni per gli organi di stampa locale, ed eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee allo scopo.

## ART. 9

### CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. La Deputazione Amministratrice subordina, di norma, l'erogazione dei contributi concessi, che potrà essere effettuata in una o più soluzioni concordate, alle condizioni proposte dalla Direzione competente per le Erogazioni e fissate dalla Deputazione stessa in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun progetto finanziato.
2. La Deputazione Amministratrice fissa il termine entro il quale i soggetti beneficiari dei contributi dovranno aver dato inizio ai lavori e/o agli atti connessi alle specifiche finalizzazioni (“termine inizio attività”) ed il termine massimo entro il quale il contributo dovrà essere utilizzato (“termine utilizzo contributo”). Ove non vengano fissati in modo specifico, il termine inizio attività è fissato in 12 mesi ed il termine utilizzo contributo in 24 mesi, entrambi a decorrere dalla data di delibera di assegnazione.
3. Trascorsi i termini di cui sopra ed in assenza del compimento delle attività concordate nell'intervento da parte dei beneficiari, la Deputazione Amministratrice, ove non esistano motivazioni oggettive per la lentezza nell'utilizzo del contributo che giustifichino concessioni di proroga valutate ad totale discrezione della Deputazione medesima, si riserva di assumere specifiche delibere di revoca dei contributi medesimi.
4. Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche in corso d'opera ai progetti finanziati, le stesse devono essere approvate dalla Deputazione Amministratrice, e non potranno in nessun caso determinare la sostanziale modifica delle finalità di intervento originariamente deliberate, salvo particolari situazioni di notevole rilevanza sociale in cui la Deputazione Amministratrice potrà eccezionalmente assumere delibere motivate di cambio parziale della originaria destinazione dei contributi.
5. Per motivazioni di natura tecnica la Direzione competente per le Erogazioni ha la facoltà di modificare le condizioni erogative fissate per l'erogazione dei contributi concessi, previa successiva informativa alla Deputazione Amministratrice. Le variazioni di cui sopra inerenti la diversa allocazione delle risorse finanziarie e il trasferimento delle medesime dall'interno del budget tra le diverse voci di costo, non possono eccedere il 15% del budget dell'intervento.
6. La Fondazione può procedere alla revoca totale o parziale dei contributi concessi nel caso di:
  - a) comprovata e oggettiva impossibilità sopravvenuta di realizzare i progetti finanziati;
  - b) mancato rispetto dei tempi, delle finalità e delle condizioni stabilite in sede di formalizzazione dei rapporti con i beneficiari;
  - c) gravi irregolarità nella gestione dei progetti finanziati e/o nell'utilizzo dei fondi erogati dalla Fondazione, anche in occasioni precedenti e successive, che possono peraltro costituire titolo per la ripetizione delle somme erogate.

## ART. 10

### MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE SVILUPPATE E SOSTENUTE

1. La Struttura (intesa come Direzione o Unità organizzativa competente) verifica la realizzazione delle iniziative sviluppate e sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell'efficacia dell'azione, individuando le relative modalità, corredate dalle necessarie risorse, in relazione alla dimensione del supporto e del contributo, nonché alla natura e complessità del progetto.
2. La Fondazione raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.
3. La Fondazione promuove la disseminazione delle esperienze più positive, sia con proprie iniziative di comunicazione esterna sia stimolando i beneficiari a diffondere notizie e informazioni su quanto realizzato e favorendo il confronto tra i medesimi in appositi spazi e canali di condivisione.
4. La Fondazione pubblica sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalla Fondazione ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

**ART. 11**  
**CONTRIBUTI EXTRA BANDO**

1. La Deputazione Amministratrice può costituire annualmente un fondo denominato “Contributi extra bando”, alimentato con risorse disponibili per fini istituzionali che, fatte salve particolari esigenze di bilancio, non può eccedere l’importo di € 100.000 annui.
2. Le richieste di contributo devono essere compatibili con le regole previste dalle modalità operative di assegnazione delle risorse o bandi e, comunque, devono essere accompagnate da tutti gli elementi progettuali previsti per le richieste di contributo nel presente regolamento, ivi compreso un dettagliato budget di spesa ed il relativo piano finanziario con l’indicazione dell’importo richiesto.
3. Le richieste devono, inoltre, presentare le seguenti caratteristiche dell’iniziativa, che dovranno essere espressamente esplicitate dal richiedente:
  - a) motivazioni di straordinarietà;
  - b) il carattere di eccezionalità e non ripetibilità;
  - c) progetti di piccole dimensioni;
  - d) l’impossibilità di essere finanziate sulle attuali e future modalità operative ordinarie di assegnazione delle risorse o bandi della Fondazione.
4. L’importo massimo concedibile è stabilito in Euro 20.000 per ogni richiesta; l’ente richiedente dovrà contribuire all’iniziativa con un cofinanziamento non inferiore al 20% della spesa complessivamente prevista. L’erogazione dei contributi concessi sarà subordinata, di norma, alla presentazione di documentazione o rendicontazione delle spese sostenute per importo pari a quello del contributo concesso oltre alla dimostrazione del 20% di cofinanziamento (calcolata sul costo complessivo).
5. Non sono finanziabili le richieste di contributo presentate da enti che hanno beneficiato, anche per diversa finalità, di altri contributi erogati dalla Fondazione nello stesso esercizio né quelle per il generico sostegno dell’attività istituzionale
6. La valutazione delle richieste di contributo viene effettuata secondo i criteri e le modalità stabiliti al precedente Art. 6 del presente regolamento. La Deputazione Amministratrice può costituire una Commissione Consultiva di Valutazione ai sensi dell’Art. 7 del presente regolamento per la valutazione delle richieste di contributi extra bando. La Commissione, ove istituita, resta in carica per un anno solare e si riunisce collegialmente, deliberando validamente con la presenza di un membro e del Presidente il cui voto, in questo caso, prevale.
7. Le domande che non sono in possesso dei requisiti tecnici per essere ammesse all’istruttoria vengono escluse direttamente dalla Direzione competente per le Erogazioni. Le richieste di intervento che hanno superato l’esame di ammissibilità sono sottoposte alla Commissione Consultiva di Valutazione su proposta del Direttore Generale (Provveditore). La Commissione Consultiva di Valutazione, ritenuta meritevole l’iniziativa, propone alla Deputazione Amministratrice la concessione del contributo.

## **ART. 12**

### **DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA PLURIENNALE**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto e quanto richiamato nei precedenti articoli in materia di territorialità, ascolto, programmazione, sussidiarietà, autonomia delle scelte, allocazione e gestione delle risorse, comunicazione e rendicontazione, di norma entro il mese di settembre, la Deputazione Generale elabora ed approva il Documento di Programmazione Strategica Pluriennale (DPSP).
2. Il DPSP individua - in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio - le strategie generali e gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento e costituisce l'atto fondamentale per la trasmissione da parte della Deputazione Generale alla Deputazione Amministratrice delle strategie gestionali ed istituzionali. Il DPSP viene reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
3. La Deputazione Generale può, qualora ne riscontri l'opportunità, aggiornare ovvero modificare, parzialmente o totalmente, il DPSP approvato.
4. Nel DPSP sono indicati i Settori Rilevanti, nei quali la Fondazione svolge primariamente la propria attività in conformità alle previsioni del proprio Statuto (di seguito anche: "Statuto") e del presente Regolamento.

### ART. 13

#### DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

1. Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto e quanto richiamato nei precedenti articoli in materia di territorialità, ascolto, programmazione, sussidiarietà, autonomia delle scelte, allocazione e gestione delle risorse, comunicazione e rendicontazione, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio la Deputazione Generale approva, sulla base della bozza proposta dalla Deputazione Amministratrice, il Documento Programmatico Previsionale (DPP) relativo all'esercizio successivo. Tale documento è trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza. Il DPP viene reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
2. Il DPP, che dovrà indicare i Settori Rilevanti, è redatto in coerenza con le linee definite dal DPSP, nonché dei suoi eventuali aggiornamenti, e definisce:
  - a) la ripartizione di massima delle risorse disponibili, tenuto conto della contestuale e prospettica situazione economica, finanziaria e patrimoniale, oltre che del principio di conservazione del patrimonio della Fondazione richiamato nella normativa di settore e nello Statuto vigenti;
  - b) la determinazione dell'ammontare delle nuove risorse destinabili per attività istituzionale e gli obiettivi di consistenza ed utilizzo del Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni;
  - c) la politica delle partecipazioni e della gestione del patrimonio della Fondazione;
  - d) le principali linee attuative e le relative modalità di intervento per l'attività istituzionale;
  - e) i criteri generali relativi all'organizzazione dell'Ente;
  - f) i criteri e le modalità relativi a ogni altro tema rilevante della gestione, ivi compreso quanto previsto all'Art. 4, c. 1, III alinea dello Statuto.
3. Ai fini della quantificazione delle nuove risorse destinabili per attività istituzionale, si deve far riferimento ai risultati di bilancio dell'esercizio precedente tenuto conto, in un'ottica prudentiale, dell'andamento della gestione in corso e di quella prospettica sia ad una ricognizione periodica delle ulteriori risorse che la Fondazione può mettere a disposizione.
4. La Deputazione Amministratrice, sia in autonomia che su indicazione della Deputazione Generale, può proporre a quest'ultima modifiche all'ultimo DPP approvato e, ove ritenuto opportuno, può predisporre documenti dettaglio di livello inferiore volti a specificare, precisare e determinare gli indirizzi contenuti "Documento Programmatico Previsionale" allo scopo di indirizzare opportunamente le attività e le modalità operative della Fondazione.



**ART. 14**  
**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE**

1. La Deputazione Amministratrice entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo presente le indicazioni contenute nel DPP relativo all'esercizio successivo predispone il conto economico di previsione, completo di nota esplicativa.
2. La Deputazione Amministratrice – qualora, per cause particolari, non fosse possibile elaborare previsioni sull'esercizio successivo con un adeguato grado di attendibilità – informa prontamente, entro i termini di cui al precedente c. 1, la Deputazione Generale di tale circostanza.
3. La Deputazione Amministratrice, di norma entro il 15 settembre di ogni anno, procede ad una verifica dell'andamento gestionale dei primi sei mesi dell'esercizio ed a un esame della bozza di preconsuntivo per l'esercizio in corso.
4. La Deputazione Amministratrice, una volta all'anno, prima dell'approvazione del Documento Programmatico Previsionale relativo all'esercizio successivo, relaziona la Deputazione Generale in merito alle azioni svolte in esecuzione dell'ultimo Documento Programmatico Previsionale approvato.

## **ART. 15**

### **QUORUM PER LA NOMINA DEI COMPONENTI L'ORGANO DI INDIRIZZO**

1. Con riferimento a quanto indicato nel comma 3, dell'art. 8, dello Statuto, ove leggiamo che “la Deputazione Generale delibera con la presenza di nove componenti e a maggioranza dei presenti salvo che ..... nella materia di cui alla lettera q) per la quale occorre, per le prime due votazioni, la maggioranza qualificata di undici componenti e a partire dalla terza votazione, da effettuarsi entro le quarantotto ore successive, la maggioranza dei presenti.....”, la locuzione finale "a partire dalla terza votazione ..... maggioranza dei presenti”, deve intendersi che la Deputazione Generale nella terza ed ultima votazione, da effettuarsi entro le quarantotto ore successive, delibera con la maggioranza dei presenti a prescindere dal raggiungimento del quorum legale ordinario di nove membri nella seduta convocata.